

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 01

Data: 12.01.2016

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E REGOLAMENTO.

L'anno duemilasedici, il giorno Dodici, del mese di Gennaio, alle ore 17,45 ed in continuazione nella sala Consiliare del Comune, alla prima seduta in convocazione STRAORDINARIA, che è stata partecipata con avviso prot. 3858, del 01.04.2015, risultano presenti i signori consiglieri:

N	CONSIGLIERE	PRESENTE
1	TARSITANO GIULIO	SI
2	GIGLIO RAFFAELE	SI
3	AMENDOLA ORESTE	SI
4	AVOLIO MORENO	SI
5	TERRANOVA NATALE	SI
6	ALOIA CRISTINA	SI
7	BRUSCO LUIGI RINALDO	NO
8	GABRIELLI LUCIO	NO
ASSEGNATI N. 08		IN CARICA N. 08 PRESENTI N. 06 ASSENTI N. 02

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, a norma dell'art. 40, c.5, del Decreto Legislativo 267/00 il Sindaco Avv. Giulio TARSITANO.

PARTECIPA alla riunione, il Segretario Generale, dott. Giancarlo SIRIMARCO.

IL SINDACO-PRESIDENTE

INTRODUCE l'argomento in oggetto, iscritto all'O.D.G. predisposto per la seduta odierna e dà inizio ai lavori, dà per letta la proposta di deliberazione, lo schema di convenzione

unitamente al Regolamento per il funzionamento, messi a disposizione dei consiglieri comunali nei modi e forme di legge, in quanto preventivamente depositati nel fascicolo del Consiglio, articolati nei testi come appresso riportati:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E REGOLAMENTO.

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 30 del D.L.gs n° 267/2000 e ss.mm.ii. prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il comma 4 dell'art. 30 del D.L.gs n° 267/2000 e ss.mm.ii. stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti;
- l'art. 33, comma 3 - bis del D.L.gs n° 163/2006 prevede che:
"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 ave esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n° 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento."

PRESO ATTO che i Comuni di **Roggiano Gravina, Fagnano Castello, Malvito e San Sosti** intendono costituire una Centrale Unica di Committenza per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, dopo aver concordato il testo della Convenzione e del Regolamento per il funzionamento della Centrale, autorizzando la sottoscrizione del relativo accordo;

VISTE le bozze della Convenzione e del Regolamento per il funzionamento della Centrale di Committenza che disciplinano le funzioni, le attività, i rapporti tra gli Enti aderenti, e le modalità operative per l'attuazione della Centrale Unica di Committenza, e ritenuti meritevoli di approvazione;

RITENUTO di poter procedere alla costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i suddetti Enti, attraverso la realizzazione di un Ufficio - Servizio qualificato il cui

funzionamento verrà disciplinato attraverso un apposito Regolamento e previo stipula di apposita Convenzione;

VISTO il T.U.E.L. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale ;

VISTO il D.L.gs n° 33 del 14 marzo 2013 circa gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI COSTITUIRE** tra i Comuni di Roggiano Gravina, Fagnano Castello, Malvito e San Sosti, la Centrale Unica di Committenza per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del D.L.gs n° 163/20066 ss. mm. ii.;
2. **DI INDIVIDUARE** nel Comune di Roggiano Gravina l'Ente Capofila;
3. **DI APPROVARE** la bozza di Convenzione ed il relativo Regolamento, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, contenenti le funzioni, le attività, i rapporti tra Enti aderenti e le modalità operative per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza;

CENTRALE DI COMMITTENZA

SCHEMA CONVENZIONE ATTUATIVA

L'anno **duemilasedici** il giorno _____ del mese di _____ presso la sede del Municipio di _____

TRA

1. Il **Comune di** _____, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso il municipio di _____ (CS), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
2. Il **Comune di** _____, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso il municipio di _____ (CS), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
3. Il **Comune di** _____, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso il municipio di _____ (CS), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
4. Il **Comune di** _____, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in presso il municipio di _____ (CS), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

PREMESSO

Che i Comuni di _____, _____, _____, _____, intendono gestire in forma convenzionale la "centrale unica di committenza" per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi, ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali D.L.gs. n. 267/2000, al fine di portare ad un processo di razionalizzazione della spesa, in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire (efficienza), e soprattutto tra risorse impiegate e risultati infine raggiunti (efficienza);

Che l'art. 15 della Legge n° 241/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Che l'art. 30 del D.L.gs n° 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Che il comma 4 dell'art. 30 del D.L.gs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

Che l'art. 33 comma 3-bis del D.L.gs n° 163/2006 prevede che: "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014 n° 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento".

Preso atto delle Deliberazioni del Consiglio Comunale del:

Comune di _____ n. _____ del _____;

Comune di _____ n° _____ del _____;

Comune di _____ n. _____ del _____;

Comun di _____ n. _____ del _____;

Visto l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto l'art. 33 del D.L.gs n° 163/2006 e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e finalità della Convenzione

1. Con la presente Convenzione i Comuni di _____, _____, _____, a mezzo dei loro legali rappresentanti, stabiliscono di istituire la Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D.L.gs n° 163/2006 e s.m.i. che opererà, ai sensi dell'art. 30 del D.L.gs n° 267/2000 e s.m.i. utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, utilizzando professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali;
2. La convenzione persegue la finalità:
 - a. di ottimizzare l'impiego delle professionalità e delle risorse umane già presenti

negli enti aderenti;

- b. ottimizzare il sistema degli acquisti di lavori beni e servizi, promuovendo l'indizione di procedure di affidamento uniche anche nell'interesse di enti non aderenti alla presente convenzione purché previa stipulazione di appositi protocolli tra gli organi esecutivi delle amministrazioni interessate.

Art. 2 - Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Committenza è individuato nei limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.
2. La C.U.C. ha sede presso il Comune di _____.

Art. 3 - Funzioni della Centrale di Committenza

1. La Centrale unica di committenza gestisce le procedure di gara che, in base a disposizioni di legge, devono essere svolte in forma centralizzata.
2. I Comuni aderenti possono avvalersi della Centrale unica di committenza, in base ad accordi specifici, anche per la gestione di singole procedure che il Comune potrebbe svolgere autonomamente.
3. Per le procedure a beneficio di un singolo Comune associato, la Centrale unica di committenza è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione provvisoria.

Per le procedure a beneficio di più Comuni associati o per lotti con unico affidatario, la Centrale unica di committenza è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino alla stipulazione del contratto.

La Centrale di Committenza svolgerà tutte le funzioni indicate nel regolamento per il funzionamento della centrale di committenza e quant'altro non espressamente indicato ma necessario per l'aggiudicazione di contratti di affidamento di lavori, servizi o forniture.

Art. 4 - Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. I Comuni stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dal Comune di _____, indicato quale capo convenzione e ove verrà istituita la Centrale di Committenza.

Art. 5 - Competenza dei comuni e della centrale Unica di Committenza

Il Comune, per le procedure di cui al precedente art. 4, comma 3, è competente per la fase che precede e per quella che segue la procedura di gara. Per le stesse procedure, la Centrale unica di committenza svolge le seguenti funzioni:

- collabora con i Comuni aderenti ai fini della redazione dei capitolati, dell'individuazione del sistema di affidamento e della determinazione a contrattare per l'indizione della procedura di gara;
- redige e approva gli atti di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare e la lettera di invito;
- conduce le fasi preliminari degli affidamenti;
- svolge le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture, con assunzione delle determinazioni di aggiudicazione provvisoria;
- effettua le pubblicazioni, le comunicazioni, le informazioni sugli esiti di gara e le verifiche sul possesso dei requisiti relativi alle fasi della procedura di cui è titolare;
- definisce, qualora sia impiegato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;
- nomina la commissione giudicatrice o il seggio di gara, previa condivisione delle scelte;
- in caso di contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, fornisce gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- collabora con l'Ente aderente ai fini della stipula del contratto.

Art. 6 - Gestione

1. L'organizzazione della gestione è affidata a:

- ✓ Conferenza dei Sindaci;
- ✓ Responsabile della Centrale di Committenza.

Art. 7 - Conferenza dei Sindaci

1. La conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione o dai loro delegati, è presieduta dal Sindaco del Comune capo-convenzione.
2. La conferenza è convocata dal presidente, anche su richiesta del/i Sindaco/i del/i Comune/i convenzionato/i. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La prima seduta della conferenza è convocata dal Sindaco del Comune capo - convenzione.
3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:
 - **approva nella prima seduta le norme per il funzionamento della Centrale di Committenza, secondo quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza all'art.3 ;**
 - **approva il programma annuale di attività, entro il mese di ottobre di ogni anno, in tempo utile per la predisposizione, da parte dei Comuni convenzionati,**

del Bilancio di Previsione;

- **propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale di Committenza, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate.**
 - **verifica l'andamento della gestione associata e vigila sull'attuazione dei mezzi;**
- 4. La conferenza è integrata dai rispettivi segretari comunali con funzioni esclusivamente consultive.**
 5. Le funzioni di segretario delle Conferenza sono svolte alternativamente da uno dei segretari dei Comuni convenzionati o da loro delegati.

Art. 8 - Responsabile della Centrale di Committenza

1. Il Responsabile della Centrale di Committenza è nominato dal Sindaco del Comune capo - convenzione.
2. Al medesimo si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento di tali funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. ed in particolare l'art. 14 del C.C.N.L. stipulato il 22 gennaio 2004.
3. Il Responsabile ha i seguenti compiti:
 - **Recepire le direttive della Conferenza dei Sindaci;**
 - **Predisporre programmi di attività per ottimizzare il servizio convenzionato;**
 - **Coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;**
 - **Relazionare periodicamente alla conferenza dei sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;**
 - **Adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni convenzionati;**
 - **Svolgere le ulteriori funzioni attribuitigli dalla Conferenza dei Sindaci.**

Articolo 9 - Omogeneizzazione degli strumenti regolamentari.

- 1. Le amministrazioni aderenti, nel rispetto dell'autonomia dei singoli consigli comunali si impegnano a proporre strumenti regolamentari omogenei così da favorire l'azione sinergica della centrale.**
- 2. Il responsabile della centrale entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione elabora la bozza da sottoporre all'approvazione dei singoli consigli comunali**
 - a. del regolamento dei contratti;**
 - b. del regolamento per gli interventi da eseguirsi in economia.**
- 3. Entro il 31 dicembre 2014 deve essere completato il percorso di omogeneizzazione degli strumenti regolamentari e dell'eventuale modulistica operativa.**

Articolo 10 - Rapporti tra responsabile del procedimento e responsabile della

centrale.

1. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 10 del D.L.gs 12 aprile 2006 n° 163:

- a. **assicura la tempestività degli adempimenti che la presente convenzione pone in capo alle amministrazioni aderenti nonché degli ulteriori connessi con fasi non assegnate alla competenza della centrale.**
 - b. **Attesta la congruità degli importi posti a base d'asta con riguardo in particolare ai costi di personale ed alla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.**
 - c. **Collabora con il responsabile della centrale per individuare i criteri di valutazione delle offerte ed i relativi pesi nonché per assicurare il corretto svolgimento del procedimento di acquisizione.**
- 2. Nei procedimenti di affidamento congiunti le funzioni di responsabile del procedimento sono di norma svolte dal dipendente dell'ente che assume la parte maggioritaria della spesa. E' fatto salvo il diverso accordo tra gli enti interessati.**

Art. 11 - Personale

1. La Centrale di Committenza utilizzerà professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, che opereranno secondo le direttive del Responsabile della Centrale di Committenza.
2. La contrattazione decentrata di ciascun Comune può prevedere a forme di incentivazione economica a favore del personale in convenzione secondo la disciplina dell'art. 36 del C.C.N.L. in vigore, utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31 del medesimo contratto.
3. La dotazione organica della Centrale è composta, dai rispettivi Responsabili degli Uffici Tecnici nominati dal Sindaco

Art. 12 - Durata della convenzione e ulteriori adesioni

1. La convenzione avrà durata _____ dalla data di sottoscrizione della convenzione da parte dei Sindaci dei Comuni aderenti.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, verrà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.
3. Alla scadenza potrà essere rinnovata con appositi atti deliberativi degli Enti interessati previa verifica dei risultati conseguiti.

Art. 13 - Mezzi finanziari

1. L'adesione alla centrale di Committenza comporta il conseguimento di risparmi derivanti principalmente dall'ottimizzazione di scala e dal ricorso a procedure telematiche.
2. Le somme da assegnare in relazione a ciascuna procedura di gara sono poste a carico direttamente delle imprese aggiudicatrici in misura non superiore all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto di IVA, del fatturato realizzato (D.M. 23 novembre 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 8 del 10.02.2013) e comunque senza oneri a carico degli Enti aderenti.
3. Le spese sostenute per dare pubblicità legale alle procedure sono poste a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34 comma 35 della legge 17 dicembre 2012 n° 221 o in caso di gara deserta e / o annullata, della Centrale di Committenza.
4. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono, quindi a carico, del fondo che si viene a costituire con il conferimento della percentuale dell'1,5% versato dalle ditte aggiudicatrici.
5. La Centrale unica di Committenza presenterà, a seguito della sua prima seduta, una proposta circa la ripartizione del fondo che dovrà coprire tutti gli oneri di gestione. La proposta dovrà essere approvata dalla Conferenza dei Sindaci.
6. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, gli oneri per la gestione associata riguardano i costi di personale, di funzionamento, per attrezzature, per cancelleria, per spese postali, le spese di cui al precedente comma 3 del presente articolo etc..
7. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare agli Enti interessati. Eventuali avanzi di gestione vengono rimessi agli Enti in proporzione all'importo dei lavori appaltati.
8. Le spese relative alle Commissioni aggiudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 D.P.R. n° 207/2010.
9. Restano direttamente a carico degli Enti aderenti e non sono soggetti a riparto gli oneri relativi agli eventuali contenziosi in materia di affidamento.

Art. 14 - Obblighi e garanzie

1. Il Comune capo-convenzione provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti alla Centrale di Committenza.
2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei servizi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, la conferenza dei sindaci diffida il Comune capo-convenzione a provvedervi entro 15 giorni. In caso di reiterata omissione, la convenzione è risolta.
3. È a carico del Comune capo-convenzione il rimborso dei danni, debitamente documentati, causati al Comune convenzionato, per l'anticipata risoluzione della convenzione dovuta alle omissioni di cui al comma precedente.

Art. 15 - Recesso e risoluzione della convenzione

1. I Comuni stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 11, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di

pubblico interesse.

2. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.
3. È consentito al Comune recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio carico con definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere.
4. Il recesso deve in ogni caso manifestarsi con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 16 - Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate per la loro definizione al giudice ordinario-foro competente Tribunale di Paola. È escluso l'arbitrato.

Art. 17- Rinvii

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 18 - Registrazione

1. La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n° 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di _____

Il Sindaco

Per il Comune di _____

Il Sindaco

Per il Comune di _____

Il Sindaco

Per il Comune di _____

Il Sindaco

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Centrale unica di committenza (in seguito C.U.C.) istituita in esecuzione della convenzione per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, approvata con deliberazione degli organi consiliari dei Comuni aderenti e stipulata in data _____, tra i Comuni di **Roggiano Gravina, Fagnano Castello, Malvito e San Sosti**.
2. La disciplina recata dal presente regolamento ha valenza integrativa, esplicativa e di dettaglio rispetto alle norme generali e alle disposizioni contenute nella convenzione e si interpreta in maniera compatibile con le stesse.

Art. 2 - Disposizioni generali

1. La C.U.C. è un modulo organizzativo per centralizzare le procedure di affidamento, volto ad impedire l'atomizzazione delle gare e ottenere risparmi sia in termini di costi di gestione delle procedure, sia di prezzi di lavori, beni e servizi.
2. La C.U.C. ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'art. 3, c. 34 del D.L.gs n° 163/2006 e, cura per conto dei Comuni aderenti alla convenzione, l'affidamento di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'art. 33 del D.L.gs n° 163/2006 svolgendo tale attività in ambito intercomunale.
3. La C.U.C. è operativa per l'affidamento di servizi, di forniture e di lavori dal _____.

Art. 3 - Sede della C.U.C.

1. La C.U.C. opera attraverso un Ufficio comune costituito presso il Comune capofila di **Roggiano Gravina** ed opera, di norma, con personale ed attrezzature dei Comuni associati.

Art. 4 - Ambito di competenza della C.U.C.

1. La Centrale Unica di Committenza gestisce le procedure di gara che, in base a disposizioni di legge, devono essere svolte in forma aggregata.

2. I Comuni aderenti possono avvalersi della C.U.C., in base ad accordi specifici, anche per la gestione di singole procedure che il Comune potrebbe svolgere autonomamente (es. affidamenti diretti).
3. In particolare, la C.U.C. cura la gestione delle procedure di gara per conto dei singoli Comuni aderenti riguardanti l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ascrivibili alle seguenti tipologie:
 - a) acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria mediante procedure tradizionali;
 - b) acquisti di beni e servizi di valore compreso tra € 40.000 e la soglia comunitaria tramite procedure selettive in economia ai sensi dell'art. 125, comma I Codice;
 - c) acquisti di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria mediante procedure tradizionali;
 - d) affidamento di lavori di valore superiore ai € 40.000.

Art. 5 - Ambito di competenza dei Comuni associati

1. Il Comune associato gestisce autonomamente le procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ascrivibili alle seguenti tipologie:
 - a) acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria mediante strumenti informatici e/o procedure interamente telematiche;
 - b) acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000;
 - c) acquisti di beni e servizi acquisiti tramite il servizio economale, secondo la regolamentazione dei Comuni aderenti;
 - d) acquisiti di beni e servizi di qualunque valore previsti nelle tipologie individuate dall'art. 1, comma 7 del D.L. n° 95/2012 convertito in Legge con il n° 135/2012 facendo obbligatoriamente ricorso alle convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionali;
 - e) acquisti di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria mediante procedure interamente telematiche o mediante strumenti informatici, comprese le piattaforme elettroniche;
 - f) altri acquisti di beni e servizi per i quali, in base alla normativa vigente al momento dell'attivazione, non debba essere richiesto il Codice identificativo gara (CIG), come ad esempio:
 - contratti di lavoro;
 - contratti di sponsorizzazione (ove l'Ente è il soggetto sponsorizzato);
 - incarichi di collaborazione ex art. 7 c. 6 del D.L.gs n° 165/2011 (contratto di lavoro autonomo);
 - adesione ad un seminario o un convegno;
 - servizi d'arbitrato e di conciliazione;
 - incarichi di patrocinio legale;
 - pagamenti di quote associative;

- acquisti tramite cassa economale;
 - servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
 - trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici per la copertura di costi relativi all'attività istituzionale;
 - appalti pubblici di servizi aggiudicati ad altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatoci;
 - affidamenti a soggetti sottoposti a controllo analogo;
 - acquisto, sviluppo, produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive;
 - varianti ex artt. 132 del D.L.gs n° 16312006 e 310 del D.P.R. n° 207/2010;
- g) affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000.

Art. 6 - Titolarità dei procedimenti

1. Per le procedure a beneficio di un singolo Comune associato, la *C.V.C.* è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione provvisoria.
2. Per le procedure a beneficio di più Comuni associati o per lotti con unico affidatario, la *C.V.C.* è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino alla stipulazione del contratto.

Art. 7 - Attività della C.U.C.

1. La *C. V.c.* nella fase propedeutica al procedimento di affidamento:
 - a. supporta i servizi/settori dei Comuni aderenti nell'adozione della determinazione a contrattare per l'indizione della procedura;
 - b. supporta i servizi/settori dei Comuni aderenti nella redazione dei capitolati di cui all'art. 5, comma 7 del D.L.gs n° 163/2006;
 - c. supporta il Comune aderente nell'individuazione del sistema di affidamento del contratto, in esecuzione degli atti di indirizzo e di programmazione da essa adottati;
 - d. predispone il bando, l'avviso o la lettera di invito, sulla base del capitolato e degli elaborati che costituiscono il progetto da porre in gara inserendo, laddove previsto nei regolamenti del comune "promotore" della gara, eventuali clausole di protocolli di legalità o patti di integrità;
 - e. pondera i punteggi e procede alla definizione puntuale dei criteri per l'aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La *C.D.C.* nella fase del procedimento di affidamento:
 - a. pubblica il bando o l'avviso ovvero recapita gli inviti, prediligendo le modalità telematiche;
 - b. gestisce la fase di raccolta ed ammissione delle offerte;

- c. ove prevista, nomina la commissione di gara ovvero il seggio di gara, secondo quanto previsto nel successivo art. 13;
 - d. verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, quando richiesto nella procedura di gara;
 - e. supporta il Responsabile Unico del Procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
 - f. supporta l'Amministrazione aderente nell'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, provvedendo alle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti in sede di gara acquisendo la documentazione ex art. 38 D.L.gs n° 163/2006 e D.D.R.C.;
 - g. effettua le comunicazioni e le pubblicazioni relative alle fasi di gara propria competenza prescritte dall'art. 79 del Codice dei contratti pubblici;
 - h. gestisce le pubblicazioni e le comunicazioni con l'Autorità nazionale competente alla vigilanza e con gli organismi da questa dipendenti;
3. La C.D.C.-nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli atti amministrativi dell'ente, cura e autorizza l'accesso agli atti di gara da parte di soggetti interessati; il Responsabile della C.D.C., se richiesto, relaziona ed elabora pareri in merito alle procedure svolte.

Art. 8 - Adempimenti a carico dei Comuni aderenti

1. Restano in capo ai Comuni aderenti i seguenti adempimenti:
 - a. la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
 - b. l'individuazione del R.D.P., ai sensi dell'articolo 10 del D.L.gs n° 163/2006;
 - c. la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - d. l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni previste dal e D.L.gs n° 163/2006 dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n° 207/2010), e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base di gara;
 - e. l'adozione della determinazione a contrattare;
 - f. la scelta della modalità di gara;
 - g. la proposta dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della Centrale unica di committenza;
 - h. la presa visione dei luoghi e gli adempimenti connessi;
 - i. la presidenza della commissione di gara;
 - j. l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione dalla Centrale unica di committenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti in sede di gara di cui al punto t) comma 2 dell'art. 7, le comunicazioni di rito di avvenuta aggiudicazione definitiva alle ditte partecipanti alla gara ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.L.gs n°

163/2006, le pubblicazioni nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", presente sul sito istituzionale del Comune, ai sensi del D.L.gs n° 33/2013;

- k. la stipulazione e la gestione operativa del contratto, compresa la fase eventuale del precontenzioso e contenzioso;
- l. le comunicazioni per le fasi della procedura di propria competenza all'Autorità nazionale competente della vigilanza e agli organismi da questa dipendenti, relative all'esecuzione del contratto.

Art. 9 - Trasferimento delle procedure alla C.U.C.

1. Il trasferimento alla C.U.C. delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante invio da parte del singolo Comune della richiesta contenente i seguenti atti e dati:
 - la determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e la delega espressa alla C.U.C. per l'espletamento della procedura di gara (approvazione del bando di gara/lettera invito, procedura di scelta per la pubblicità legale obbligatoria);
 - il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con tutti gli elaborati progettuali (capitolato d'oneri, progetto tecnico, verbale di validazione progetto, c'osti di sicurezza e/o PSC o DUVRI ecc.), il quadro economico, lo schema di contratto;
 - la dichiarazione, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 come convertito in L. n. 102/2009, di aver adottato, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;
 - in caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la proposta dei criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi;
 - eventuale indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica;
 - eventuali limiti massimi di pagine ed ogni altro elemento utile ai fini della selezione degli operatori economici;
 - il codice CUP (codice unico di progetto) e il codice identificativo gara (CIG);
 - il nominativo R.U.P., telefono, fax, email se diversa da PEC del Comune;
 - l'indicazione e la determinazione della quota del fondo costituito ai sensi del comma 7 ter dell'art. 93 del D.L.gs n° 163/2006 "Codice dei Contratti" spettante all'ufficio di supporto al RUP - Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e suoi collaboratori;
 - l'indicazione del nominativo del dipendente del Comune che dovrà presenziare alle operazioni di gara nel caso del criterio del prezzo più basso, o l'impegno a comunicare tale soggetto al termine di scadenza di presentazione delle offerte

nel caso del criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini della nomina quale componente nella Commissione di gara;

- la proposta dell'elenco degli operatori economici da invitare laddove la legge ammetta la procedura negoziata, ovvero la delega alla C.U.C. a procedere all'indagine di mercato al fine di individuare un numero congruo di imprese da invitare. Le motivazioni che determinano la procedura negoziata devono risultare espressamente nella determinazione a contrarre, come stabilito dalle direttive dell'A VCP.

2. La C.U.C., ricevuta la richiesta di attivazione della gara, verifica la completezza, la chiarezza e la regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto delle norme del Codice e delle direttive dell'A VCP, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti, di natura tecnica ed amministrativa, per i quali resta la responsabilità esclusiva dei progetti sta e/o suoi incaricati del Comune aderente. Nello svolgimento delle proprie competenze, la C.U.C. può chiedere chiarimenti, integrazioni e approfondimenti al R.U.P. Dalla ricezione della richiesta di indizione della gara la C.U.C. è tenuta ad attivare tempestivamente la procedura di gara, rispettando l'ordine cronologico di protocollazione delle richieste.

Art. 10 - Funzioni accessorie della C.U.C.

1. Oltre alle procedure di cui al precedente art. 4 del presente regolamento, la C.U.C. può esercitare le seguenti funzioni accessorie:

- promuovere l'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di servizi e forniture, finalizzata all'accorpamento delle procedure degli enti associati, fatte salve specifiche e preminenti esigenze organizzative e funzionali di ciascun ente aderente;
- effettuare analisi volte alla promozione di procedimenti di acquisto o di affidamento in forma unitaria;
- promuovere l'elaborazione di regolamenti comuni agli enti associati per la disciplina dei contratti e per le procedure in economia;
- attivarsi per l'istituzione e la disciplina di un proprio mercato elettronico;
- predisporre ed approvare elenchi unitari di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, anche utilizzabili dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
- predisporre una modulistica standardizzata ed omogenea per lo svolgimento dell'attività;
- promuovere ed organizzare seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente dei Comuni aderenti finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazioni tra Comuni.

Art. 11 - Programmazione e calendario gare

1. L'ente associato comunica alla C.U.C., entro il 30 novembre di ciascun anno, ed in ogni caso almeno sei mesi prima della scadenza:
 - i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;
 - i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti;
 - segnalando eventuali emergenze e/o urgenze anche connesse ai finanziamenti. La comunicazione viene aggiornata, entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione, con l'elenco dei lavori, delle forniture dei servizi di cui è previsto l'affidamento nel corso dell'anno.
2. La C.U.C., d'intesa con i Comuni aderenti, programma le gare da istruire ed espletare nel corso dell'anno, anche al fine di aggregare in un'unica gara gli acquisti omogenei per conseguire economie di scala. Nella stesura del programma la priorità è assegnata alle gare con finanziamenti in scadenza, in subordine quelle per l'affidamento di servizi alla persona e/o, interventi per la pubblica incolumità.
3. Le gare sono calendarizzate, nel rispetto del programma di cui al comma 2, seguendo l'ordine di richiesta di attivazione della procedura e le rappresentate esigenze di priorità, previa verifica della completa trasmissione della documentazione necessaria.

Art. 12 - Procedure per affidamenti congiunti

1. Negli affidamenti comuni agli Enti associati, anche per lotti con unico affidatario, di cui al precedente art. 6, comma 2:
 - i progetti ed i capitolati sono approvati dai competenti organi di ciascun Ente interessato alla procedura;
 - le funzioni di responsabile del procedimento/RUP di cui all'art. 10 del D.Lgs n° 163/2006 sono di norma svolte dal dipendente del Comune aderente che assume la parte maggioritaria della spesa, fatto salvo il diverso accordo tra gli enti interessati;
 - la rappresentanza processuale è assunta dalla C.U.C.
2. La C.U.C, nella fase successiva all'aggiudicazione provvisoria:
 - a. inoltra richiesta alla ditta aggiudicataria dei documenti prescritti per la sottoscrizione del contratto;
 - b. gestisce la fase di verifica precontrattuale;
 - c. gestisce le pubblicazioni e le comunicazioni fino alla fase di stipulazione;
 - d. procede alla stipulazione del contratto.

Art. 13 - Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile della fase di affidamento della C.U.C. e Commissione di gara

1. Il RUP/RdP di cui all'art. 10 del D.L.gs n° 163/2006 è individuato nei R.U.P./R.d.P. del Comune "promotore" dell'appalto e:
 - assicura la tempestività degli adempimenti previsti in convenzione;
 - attesta la congruità degli importi posti a base di gara, con riguardo in particolare alle spese relative al costo del personale ed alla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - individua i criteri di massima per la valutazione delle offerte, le priorità tra i parametri di valutazione ed i relativi pesi;
 - cura la verifica dell'anomalia delle offerte nelle ipotesi previste dalla legge.

2. Il Responsabile della C.U.C. nomina il "Responsabile del procedimento della fase di affidamento", tra il personale addetto all'ufficio, quale responsabile degli adempimenti ai sensi delle norme vigenti, (ex L. 241/1990 e ss.mm.ii, e del codice degli appalti) e referente per il Comune associato. Il conferimento della nomina tiene conto dei carichi di lavoro, dell'appartenenza all'ente beneficiario della procedura e, nel caso si tratti di appalti pubblici, della competenza tecnica necessaria. Il conferimento della nomina può essere disposto per singolo procedimento, oppure per tipologie di procedure, oppure per categorie secondo quanto stabilito dalle normative dell'Unione Europea.

3. Il "Responsabile del procedimento della fase di affidamento" e i suoi collaboratori, per le sole procedure che hanno per oggetto gare di lavori pubblici, costituiscono l'ufficio di supporto del R.U.P. e rientrano nella ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 93 del D.L.gs n° 163/2006 nei modi e secondo le previsioni contenute nei Regolamenti in vigore presso i singoli Comuni aderenti.

4. Il Responsabile della C.U.C. nomina la commissione di gara nel rispetto delle disposizioni regolamentari del Comune "promotore" dell'appalto tenendo conto, nel caso si tratti di appalti pubblici, della competenza tecnica necessaria. Di norma la presidenza della gara è conferita al Dirigente o titolare di posizione organizzativa competente del Comune "promotore" dell'appalto. Ogni commissario renderà all'atto della nomina una dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art.35 bis del D.L.gs n° 16512001.

5. Laddove sia necessario integrare la commissione di gara con componenti esperti esterni, i relativi costi saranno a carico del comune "promotore" dell'appalto che dovrà trasmettere la determina di impegno spesa alla Centrale unica di committenza.

Art. 14 - Funzionamento della C.U.C.

1. La C.U.C, ispira la propria attività a criteri di programmazione, competenza tecnica, trasparenza ed economicità. I Comuni aderenti assicurano nei rapporti con la C.U.c. la massima collaborazione. La C.U.C. collabora fattivamente ed informa costantemente il Comune aderente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento.
2. La C.V.C., per i procedimenti di competenza, effettua le pubblicazioni utilizzando l'albo pretori o on-line e il sito istituzionale del Comune capofila. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in accordo con il R.U.P. del Comune associato, a forme aggiuntive di pubblicità.
3. La C.V.C. si impegna ad utilizzare, per la propria attività, gli strumenti di comunicazione elettronica e digitale e a promuovere l'uso dei medesimi strumenti da parte degli operatori economici, al fine della semplificazione delle procedure, dell'abbattimento dei costi e della riduzione dei tempi.

Art. 15 - Struttura organizzativa

1. La C.V.C. è un'unità organizzativa del Comune capofila.
2. Il Sindaco del Comune capofila, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della C.V.C., e chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, individuandoli fra le unità di personale apicale/dirigenziale previste nella dotazione organica del Comune capofila.
3. Il Comune capofila, in accordo con i Comuni aderenti, con deliberazione della Giunta, approva la struttura organizzativa della C.U.C., individuandolo, di norma, fra il personale dipendente dei Comuni aderenti, fatte salve motivate esigenze che rendano opportuno il ricorso a professionalità specifiche e/o abilitate, non rinvenibili nella dotazione organica dei Comuni aderenti.
4. Per il funzionamento della Centrale unica di committenza i comuni aderenti alla convenzione istituiscono, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del TUEL, un ufficio comune, composto dai dipendenti dei comuni convenzionati dotati di competenza ed esperienza in materia di gare e contratti.

L'ufficio comune tra i Comuni di Roggiano Gravina, Fagnano Castello, Malvito e San Sosti è costituito dalle seguenti unità:

- n° 1 Responsabile, del Comune capofila;
- n° 1 dipendente, designato dal comune di Fagnano Castello;
- n° 1 dipendente , designato dal Comune di Malvito;
- n° 1 dipendente , designato dal Comune di San Sosti

La struttura organizzativa della C.U.C. è approvata con deliberazione della Giunta del comune capofila, su designazione dei Sindaci dei comuni aderenti. Il personale assegnato alla C.U.C. mantiene il rapporto organico con il Comune di appartenenza ed instaura un rapporto funzionale nei confronti dell'ufficio comune a servizio di tutti i comuni associati.

5. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni aderenti, alle procedure svolte dalla C.U.C. si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso il Comune capofila.
6. Resta salva la possibilità di ingresso successivo di ulteriori Comuni.

**VERBALE DELL'ARGOMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 12 Gennaio 2016 ORE 17,45**

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E REGOLAMENTO.

IL SINDACO/PRESIDENTE

DICHIARA aperto il dibattito

CHIEDE se vi siano interventi fra i Consiglieri presenti;

NON essendoci interventi, il Presidente invita il Consiglio a determinarsi sull'argomento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'introduzione del Presidente;

RICHIAMATA la proposta sopra riportata, in uno allo schema di convenzione attuativa ed al regolamento per il funzionamento della Centrale di committenza;

RAVVISATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e sue successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATA, altresì, l'urgenza di provvedere in merito;

VISTO l'art. 42, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione della proposta di deliberazione, avente per oggetto: “ **COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E REGOLAMENTO..**”;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che di seguito si riporta:

PRESENTI N. 06 – VOTANTI N. 06 – ASTENUTI NESSUNO – VOTI FAVOREVOLI N. 06 – VOTI CONTRARI NESSUNO;

D E L I B E R A

4. **DI COSTITUIRE** tra i Comuni di Roggiano Gravina, Fagnano Castello, Malvito e San Sosti, la Centrale Unica di Committenza per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del D.L.gs n° 163/20066 ss. mm. ii.;
5. **DI INDIVIDUARE** nel Comune di Roggiano Gravina l'Ente Capofila;
6. **DI APPROVARE** la bozza di Convenzione ed il relativo Regolamento, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, contenenti le funzioni, le attività, i rapporti tra Enti aderenti e le modalità operative per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza;

SUCCESSIVAMENTE

IL SINDACO-PRESIDENTE

STANTE l'urgenza, propone al Consiglio comunale l'immediata eseguibilità della delibera in oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONDIVISA la proposta del Sindaco-Presidente;

Con la seguente votazione espressa in forma palese;

**PRESENTI N. 06 – VOTANTI N. 06 – VOTI FAVOREVOLI N. 06 – ASTENUTI
NESSUNO – VOTI CONTRARI NESSUNO.**

D E L I B E R A

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.